



CITTÀ DI RAGUSA

**SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER NUCLEI FAMILIARI CON
FIGLI MINORI**

CIG: Z5C1E2859F

CAPITOLATO SPECIALE AFFIDAMENTO

Art. 1 – Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente capitolato la realizzazione del Servizio denominato “Servizio di Educativa Domiciliare” in favore di minori e del loro nucleo familiare, residenti nel territorio comunale di Ragusa.

Art. 2 - Definizione – Finalità

1. Il Servizio Educativo Domiciliare consiste nel sostegno alle funzioni educative familiari offerto alle famiglie in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio- educativo atto a sostenere i diritti del/della minore e le responsabilità genitoriali.
2. Il Servizio Educativo Domiciliare, agendo prioritariamente in un'ottica di prevenzione, ha come finalità principale quella di sostenere il ruolo educativo primario della famiglia, garantendo un supporto socio educativo a minori che presentino problematiche di socializzazione, crescita individuale, disagio socio familiare, per favorirne un armonico sviluppo senza allontanarli dal proprio ambiente di vita. Tale intervento mira da un lato a indurre un certo grado di autonomia nel bambino/ragazzo, facendo leva sulle sue risorse personali, mentre dall'altro ad un progressivo passaggio di consegne dall'educatore alla famiglia.
3. La progettazione, l'esecuzione e la gestione del servizio dovranno espressamente riferirsi, perseguendone finalità ed obiettivi, alle disposizioni vigenti in materia di gestione di servizi per minori.

Art. 3 – Destinatari

1. Il Servizio si rivolge ai nuclei familiari residenti nel Comune di Ragusa, in presenza di minori, che si trovino in stato di disagio sociale di gravità medio - lieve per situazioni multiproblematiche, tali comunque da non richiedere interventi di allontanamento, o per difficoltà anche temporanea, che incidono negativamente sull'esercizio della funzione educativa genitoriale e quindi, sulla possibilità di assicurare un'armonica crescita psicofisica ed un'adequata socializzazione dei minori.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio viene attivato prioritariamente in presenza di:
 - minori sottoposti a provvedimenti degli Organi giudiziari (Tribunale Ordinario – Tribunale per minorenni – Giudice Tutelare/Procura minorile);
 - minori che manifestino disadattamento e/o disagio socio-relazionale;
 - minori in condizioni di trascuratezza morale e materiale tali da non richiedere interventi di allontanamento.

Art. 4 – Prestazioni - Compiti e ruolo dell'affidatario

1. L'affidatario è tenuto ad erogare le prestazioni di cui al presente capitolato, in favore dei nuclei familiari segnalati dalla Referente Tecnico-Organizzativa del Comune di Ragusa.
2. Per il raggiungimento delle finalità così come definite ai precedenti articoli, il servizio deve garantire in particolare l'attivazione di misure ed interventi volti a:
 - favorire il percorso di crescita attraverso un'azione educativa volta anche ad agire sui fattori che ne ostacolano il libero sviluppo;
 - stimolare l'acquisizione di competenze e capacità ad utilizzare le proprie risorse;
 - favorire l'acquisizione del senso di responsabilità e di autonomia compatibili con l'età del/della minore;

- favorire il recupero scolastico con l'obiettivo di rafforzare l'autostima e creare le condizioni per offrire "pari opportunità" al/alla minore, anche operando in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
 - sostenere la famiglia nei suoi compiti educativi attraverso un'azione di responsabilizzazione mirata a favorire le condizioni per un ambiente familiare il più idoneo possibile all'equilibrato sviluppo psico-fisico del/della minore aiutando i genitori a prendere coscienza dei loro doveri e di stili educativi idonei a mantenere la loro centralità educativa e contrastare il ricorso improprio alle deleghe;
 - attivare un lavoro di regia, volto a valorizzare la centralità del nucleo familiare nella gestione delle proprie difficoltà;
 - far acquisire ai genitori tecniche di comunicazione che li aiutino a migliorare il rapporto con i propri figli, a sviluppare la capacità di distinguere i propri problemi da quelli dei figli, affinando la sensibilità per cogliere quei segnali che possono indicare la presenza del disagio;
 - operare in équipe con le figure professionali dei Servizi Sociali e dell'ASP
3. Le prestazioni di Servizio Educativo domiciliare da erogare possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, così individuate:
- interventi educativi all'interno delle famiglie allo scopo di sostenere la crescita dei minori attraverso l'osservazione dello sviluppo e della peculiarità di ogni ragazzo/a nel proprio nucleo familiare;
 - attività educative individualizzate, secondo il progetto educativo stilato per il minore, per lo sviluppo delle potenzialità, di acquisizione di concetti e regole, ecc.;
 - lavoro di rete volto a favorire la partecipazione del/della minore alle attività ludiche, sportive, ricreative, culturali o altre attività educative a valenza socializzante, che il territorio offre agendo in sinergia con i Centri di Aggregazione gestiti dal Comune di Ragusa per il tramite di organizzazioni di volontariato, le Associazioni sportive, le Parrocchie e le altre Agenzie educative al fine di inserire positivamente il minore nel proprio contesto socio-ambientale in conformità al Progetto Educativo Individuale;
 - attivazione e conduzione di attività che coinvolgano piccoli gruppi di minori in luoghi diversi dal domicilio, individuati dall'ente appaltante come meglio specificato al successivo articolo;
- ogni altra prestazione atta a rispondere al bisogno.

Le suddette prestazioni dovranno essere espletate da operatori con specifica esperienza nei servizi di cui al presente bando, come meglio specificato all'art. 7.

Il progetto proposto dall'affidataria, insieme al presente capitolato, rappresenta parte integrante degli atti disciplinanti il Servizio e i rapporti tra il Comune di Ragusa, capofila di distretto e l'affidataria; lo stesso, pertanto, si obbliga a dare piena esecuzione sia a quanto previsto in capitolato, che a quanto specificato nel progetto.

4. Il servizio dovrà essere svolto dall'affidatario esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'Impresa. In particolare, l'affidatario assicura il regolare svolgimento del servizio attraverso la gestione diretta del proprio personale, di propri strumenti e mezzi necessari per la realizzazione degli interventi, verifica direttamente il rispetto degli orari degli educatori individuando le forme più opportune a tale scopo (controlli a campione a mezzo telefono, schede di registrazione viste dalla famiglia etc.).
5. L'affidataria provvede all'organizzazione complessiva del Servizio in oggetto e alle concrete modalità di espletamento dello stesso attraverso la migliore pianificazione delle

attività, l'articolazione degli interventi, l'organizzazione della mobilità e degli spostamenti degli operatori, l'individuazione ed il miglior utilizzo degli strumenti disponibili sulla base delle finalità perseguite dall'Amministrazione.

6. L'organizzazione complessiva del Servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni e deve essere ispirata a criteri di efficienza, efficacia e massima economicità tenendo conto in particolare:
 - della specificità dei Progetti Educativi Individuali, in particolare obiettivi da perseguire, modalità di svolgimento, risorse da valorizzare, durata prevista dell'intervento;
 - dell'arco orario di svolgimento degli interventi domiciliari come indicati nei Progetti Educativi Individuali verificandone la compatibilità con l'organizzazione complessiva del Servizio e la disponibilità dei singoli operatori;
 - del percorso stradale (tracciato ottimale) sulla base della prossimità di residenza dei nuclei familiari, che andrà sempre monitorato sulla base dell'ingresso / uscita o della riduzione / potenziamento del servizio, dei minori;
 - del migliore e più efficace abbinamento Educatore/minore/nucleo familiare;
 - delle indicazioni di massima della Referente Tecnico-Organizzativa del Comune di Ragusa.
7. L'affidatario informa tempestivamente la Referente Tecnico-Organizzativa del Comune di Ragusa su ogni aggiornamento del quadro organizzativo complessivo del Servizio ed è tenuto a individuare le modalità per recepire eventuali modifiche o accorgimenti richiesti dalla stessa.
8. L'affidatario è tenuto a comunicare formalmente e per iscritto eventuali elementi di criticità che dovessero intervenire nel servizio oltre a consegnare all'Amministrazione una relazione mensile sull'andamento complessivo del servizio nonché sui singoli casi, al fine di una valutazione degli interventi operati, delle metodologie applicate e dei risultati conseguiti.
9. Tali comunicazioni vanno inviate all'attenzione del Funzionario Coordinatore dell'area minori e del Referente Tecnico-Organizzativo del Comune .
10. Il Comune non fornirà né il materiale né le attrezzature né gli automezzi necessari al regolare andamento del servizio che dovrà essere effettuato con strumenti e beni messi a disposizione dall'affidatario. Con riferimento al parco mezzi, l'affidatario a propria discrezionalità, può avvalersi di mezzi di proprietà dell'educatore domiciliare previa autorizzazione dell'affidatario stesso; in ogni caso strumenti e beni mobili e immobili utilizzati per lo svolgimento del servizio devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza ed in regola con le coperture assicurative.
11. Per l'espletamento del servizio gli operatori dovranno essere dotati di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione dell'Impresa affidataria – datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.

Art. 5 – Attività

1. Il servizio compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto della normativa vigente, viene effettuato sulla base del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.), di cui al successivo articolo.
2. Il servizio si realizza mediante percorsi educativi di accompagnamento temporaneo a favore dei minori e dei loro nuclei familiari; l'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale di appartenenza e prevede,

accanto ad un lavoro di sostegno educativo al minore nelle sue attività quotidiane, anche l'attivazione di azioni mirate di sostegno pedagogico ai genitori che necessitano di supporto nelle relazioni con i figli e nell'assolvimento dei loro compiti educativi.

3. Le azioni di sostegno ai minori e alle loro famiglie si inseriscono in un approccio che favorisce la valorizzazione delle competenze e delle risorse personali e del sapere esperienziale. Le azioni professionali, unitamente a quelle esperienziali delle famiglie, devono essere strettamente connesse con quelle della comunità di riferimento, al fine di sviluppare e/o potenziare le capacità familiari di cogliere le opportunità territoriali o di essere parte attiva nella definizione delle stesse.
4. La logica di rete presuppone il lavoro con il territorio inteso come contesto di vita, come domicilio allargato che integra e supporta alcune funzioni educative dei nuclei familiari; pertanto l'attività a favore dei minori mette al centro il minore e la sua famiglia, e si esprime attraverso l'operato sinergico di una pluralità di attori sociali presenti nel territorio con funzioni socio-educative (centri di aggregazione, sportivi, ricreativi, culturali).
5. Il Progetto Educativo Individualizzato può prevedere che il servizio si svolga al di fuori dell'ambiente familiare, presso altre sedi individuate dall'Amministrazione Comunale, quando sia opportuno operare in un contesto "neutro", o comunque, quando lo si ritenga utile per il miglior perseguimento degli obiettivi di autonomia e sviluppo delle capacità relazionali del/della minore.
6. Laddove lo si riconosca come necessario per la maggiore efficacia dell'intervento educativo, l'attività che si espliciti in spazi diversi da quello domiciliare, può coinvolgere contestualmente piccoli gruppi di minori che abbiano necessità di maggiori opportunità di confronto quale modalità per agevolare il loro difficile percorso di crescita. A tal fine l'affidatario dovrà mettere a disposizione dell'equipe degli educatori ambienti di adeguate dimensioni e condizioni.
7. Per il periodo estivo, successivamente alla chiusura delle scuole potrà essere prevista una diversa e flessibile articolazione degli orari di lavoro degli educatori per venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei minori e/o per l'organizzazione di attività socio-ricreative e formative anche per l'intera giornata.

Art. 6 - Progetto Educativo Individualizzato

1. Il Progetto Educativo Individualizzato - predisposto in forma congiunta sia dal Servizio Sociale Professionale che ha in carico il/la minore ed il suo nucleo familiare, che dall'educatore incaricato del servizio e condiviso con gli esercenti la potestà genitoriale - è finalizzato a garantire la maggior efficacia dell'intervento educativo ed è il documento di riferimento per i suddetti soggetti chiamati, a diverso titolo, a favorire la crescita equilibrata ed il recupero delle capacità e competenze del/della minore.
2. Il Progetto nasce dalla valutazione del contesto familiare, relazionale e ambientale del/della minore e delle sue problematiche specifiche, effettuata dall'Assistente Sociale responsabile del caso, e può prevedere un lavoro di rete con servizi pubblici e privati. È compito dell'Assistente Sociale responsabile del caso effettuare periodici momenti di confronto con gli operatori domiciliari sull'andamento degli interventi educativi sul nucleo anche al fine di aggiornare periodicamente il Progetto Educativo Individualizzato.
3. Il Progetto Educativo Individualizzato deve contenere i seguenti elementi, che costituiscono punto di riferimento essenziale per l'educatore che realizza l'intervento:
 - obiettivi, descrizione e tempistica delle singole azioni coerenti con le finalità del Progetto stesso; previsione di durata complessiva dell'intervento; monte ore settimanale e sua articolazione;

- individuazione dell'area di intervento specifica che dovrà essere particolarmente curata dall'educatore e relative prestazioni; figure professionali e non, con le quali l'educatore dovrà collaborare;
- modalità di coinvolgimento della famiglia, per quanto attuabile, nella condivisione del Progetto Educativo Individualizzato e nel concreto perseguimento degli obiettivi prefissi, al fine di garantire la maggiore efficacia dell'intervento;
- indicazione delle risorse territoriali potenzialmente attivabili nel lavoro di rete e modalità di coinvolgimento (Scuola, Agenzie educative o luoghi di socializzazione presenti sul territorio, rete parentale, amicale, etc.);
- modalità, tempistica e indicatori per il monitoraggio periodico e la verifica del progressivo raggiungimento degli obiettivi del Progetto Educativo Individualizzato.

Art. 7 – Articolazione Organizzativa

1. Per lo svolgimento del servizio in oggetto le prestazioni dovranno essere garantite con figure professionali di **Educatore professionale, Assistente Sociale, Operatore socio-assistenziale, Psicologo**

1.a) Assistente Sociale, cui compete, in raccordo con la Referente Tecnico – organizzativa dell'Amministrazione Comunale:

- l'individuazione della casistica che necessita di usufruire del Servizio Educativo Domiciliare;
- l'elaborazione del Progetto Educativo Individualizzato, già condiviso, per quanto possibile, con il nucleo familiare del/della minore, avvalendosi di competenze e risorse sia interne che esterne al servizio;
- la verifica della qualità e dell'efficacia dei singoli interventi erogati e dei risultati raggiunti;

1.b) Educatori: L'educatore svolge un ruolo di primaria importanza in quanto deve rappresentare la figura adulta significativa, capace di stimolare il/la minore alla riflessione e alla conoscenza di sé; in tal senso, il rapporto personale educatore – minore è strategico per la buona riuscita del Progetto Educativo Individuale. L'educatore, utilizzando la propria metodologia professionale ed il lavoro di rete, agisce in maniera attiva e propositiva, per:

- aiutare il minore, alla riflessione personale, all'attitudine all'ascolto, all'osservazione, alla cooperazione in ambito familiare, scolastico e sociale;
- stimolare il/la minore al rispetto di Sé e degli altri, alla capacità di incanalare la propria aggressività in comunicazione positiva;
- favorire la conoscenza e valorizzazione delle proprie risorse, la capacità di fare, lo sviluppo di una capacità critica, la capacità di comunicare;
- sostenere il/la minore nell'attività didattica in orario extra scolastico, in stretta collaborazione con gli insegnanti ed i genitori, per favorire un recupero idoneo a rafforzare la stima personale del/della minore, a favorire il senso delle regole, lo sviluppo di competenze nell'organizzazione e gestione del tempo;
- promuovere l'integrazione sociale agevolando la partecipazione del/della minore alle attività sportive e ricreative o comunque ai diversi luoghi di aggregazione che il territorio offre (Centri di aggregazione, oratorio, biblioteche etc.);
- collaborare con gli operatori che hanno in carico il/la minore, alla fondamentale funzione di sostegno alla famiglia nel suo ruolo educativo e nello svolgimento delle funzioni genitoriali;
- agire da osservatore dell'ambiente di vita del/della minore fornendo le informazioni di ritorno e proponendo all'operatore professionale di riferimento, le conseguenti modifiche o aggiornamenti in itinere, da apportare al Progetto Educativo Individualizzato per la maggiore

efficacia dell'intervento. L'educatore può essere coinvolto – su valutazione del Referente Tecnico - Organizzativo del servizio e in base ad una relazione scritta dell'Assistente sociale del Comune referente del caso – in attività di osservazione del minore ed il suo familiare, nel caso vengano disposti dall'Autorità Giudiziaria.

- Inoltre l'Educatore relazionerà su ciascun nucleo familiare seguito con riferimento agli obiettivi ed agli interventi previsti dal Progetto Educativo Individualizzato.

1.c) Operatore socio-assistenziale (OSA) : è la figura professionale che svolge, in stretta collaborazione con l'Educatore e a supporto degli interventi programmati, le seguenti funzioni:

- interventi educativi domiciliari al fine di migliorare le condizioni igieniche delle persone e dell'abitazione (educazione all'igiene personale e degli ambienti, all'uso degli elettrodomestici, preparazione e somministrazione dei pasti, razionalizzazione delle spese ad esempio: alimentari, utenze e quanto necessario ad assicurare condizioni di vita dignitose); sostegno nel disbrigo pratiche.
- Inoltre l'OSA relazionerà con cadenza semestrale su ciascun nucleo familiare seguito con riferimento agli obiettivi ed agli interventi previsti dal Progetto Educativo Individualizzato.

1.d) Psicologo: la figura dello Psicologo è finalizzata a:

- Collaborare e fornire consulenza agli operatori nella conduzione degli interventi previsti dal P.E.I. in raccordo con le altre figure specialistiche coinvolte in ciascun caso;
- Avviare interventi di supervisione all'equipe degli operatori, finalizzati alla condivisione delle esperienze, al sostegno nella gestione delle difficoltà e di prevenzione dall'insorgenza di stress e sindrome di "burn-out".
- Collabora con gli educatori nella elaborazione delle attività socio-formative proposte a gruppi ristretti di minori;
- Programmare, di concerto con il coordinatore tecnico, attività di sostegno alla genitorialità in favore di gruppi di genitori con simili problematiche.

Art. 8 - Quantificazione del Servizio e durata

1. Il Servizio Educativo Domiciliare viene affidato per la durata di mesi tre e prevede:

1.a) Un totale massimo presumibile pari a **n.1971 ore per tutto il periodo di durata contrattuale**, per gli interventi educativi diretti, generalmente pomeridiani, strutturati di norma su cinque giorni a settimana, secondo un preciso orario individuale, da distribuirsi nel corso dell'intero periodo, secondo le indicazioni contenute nei Progetti Educativi Individualizzati, per attività per la programmazione, per gli incontri mensili di verifica con la Referente Tecnico -Organizzativa del Comune, per la verifica sul progetto individualizzato tra i singoli educatori, per il raccordo programmatico ed operativo del servizio tra affidatario e stazione appaltante, per gli incontri di supervisione con lo Psicologo, nonché per esigenze diverse che dovessero insorgere nel corso dell'espletamento del servizio, secondo la seguente distribuzione:

Figure professionali	N. Ore mensili	Totale ore trimestrali
Assistente Sociale	63	189
Educatori professionali	504	1512
Operatori Socio Assistenziali	80	240
Psicologo	10	30

2. Il monte ore di cui al precedente comma punto 1.a, può subire riduzioni sulla base del numero dei minori effettivamente inseriti nel Servizio e dei relativi Progetti Educativi Individualizzati fermo restando il corrispettivo orario offerto in sede di gara e la facoltà di recesso da parte dell'affidataria nel rispetto di quanto stabilito al comma 1°, ultimo periodo, del successivo articolo 17.
3. In considerazione del territorio comunale, della residenza attuale dei minori, attualmente utenti del servizio ubicati presso il territorio del Comune di Ragusa, nonché delle caratteristiche del
4. servizio che può essere svolto quasi esclusivamente durante le ore pomeridiane di fatto limitando la mobilità degli educatori, non è previsto rimborso chilometrico.

Art. 9 – Corrispettivo – Pagamenti

1. Il corrispettivo per il servizio oggetto di affidamento per la durata di mesi tre viene fissato in euro 39.730,14, escluso Iva al 5%. Alla determinazione del corrispettivo concorrono anche i costi di gestione. L'importo presunto è stato calcolato secondo quanto previsto dal CCNL del settore della cooperazione sociale.
2. L'affidataria è tenuta, in ogni caso, ad eseguire, senza alcuna indennità di sorta, le variazioni che non superino il quinto dell'importo dell'appalto, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, per il tempo che si dovesse rendere strettamente necessario al nuovo affidamento del servizio. E' escluso ogni tacito rinnovo.
3. Con l'importo di cui al precedente comma, l'affidataria si intende compensata di qualsiasi suo avere e pretendere dall'Amministrazione Comunale per il Servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.
4. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto, in rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare fattura, relativa all'esecuzione del Servizio stesso, supportata da un prospetto sottoscritto dal quale risulti l'elenco nominativo degli operatori impegnati, con l'indicazione del numero delle ore totali svolte nel mese.
5. Gli interessi potranno essere applicati, su richiesta, non prima che siano decorsi 120 giorni dalla data di ricezione di regolare fattura.

Art. 10 – Doveri degli Operatori - Sostituzioni – Natura del Rapporto

1. Il personale assegnato al servizio è tenuto ad una condotta irreprensibile e ad un comportamento improntato alla massima disponibilità, cortesia e correttezza nei confronti di tutta l'utenza, oltre che ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso; deve altresì osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto di ufficio e il dovere della riservatezza ed effettuare le prestazioni di propria competenza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.
2. In caso di eventi di particolare gravità o comunque di rilievo che occorrono ai/alle minori, di cui l'educatore venga a conoscenza, questi si rapporta immediatamente all'assistente sociale referente del Comune, di riferimento dell'utente. L'Educatore è inoltre tenuto a comunicare per iscritto o secondo le modalità stabilite dalle prassi operative eventualmente determinate dall'Amministrazione Comunale, ogni mutamento significativo che intervenga nell'ambito della famiglia in cui presta il servizio.
3. Spetterà all'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio e su indicazione del Responsabile dell'ufficio di Servizio Sociale, chiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto o non offrano sufficienti garanzie di

riservatezza. L'affidatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'affidataria, la quale è unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto. Per effetto dell'affidamento del servizio nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l'Amministrazione ed il personale dell'affidataria, la quale solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa, per essere il presente contratto, appalto di servizio.

Art. 11 – Obblighi dell'affidatario – Responsabilità

1. L'affidatario si obbliga :

- a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale;
- ad utilizzare gli operatori in forza alla precedente ditta affidataria, per il periodo di durata del servizio, sempre che gli stessi lavoratori non abbiano subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
- al fine di tutelare i delicati aspetti di riservatezza dei soggetti coinvolti nel servizio di sostegno educativo domiciliare e per non disperdere i risultati ottenuti grazie al lavoro prevalentemente intellettuale svolto dalle figure professionali in forza alla Ditta uscente così da poter portare a compimento le dinamiche fino ad ora attivate, l'aggiudicataria della procedura negoziata, in attuazione dell'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, è obbligata ad utilizzare gli operatori in forza alla precedente ditta affidataria, per il periodo di durata del servizio sempre che gli stessi lavoratori non abbiano subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
- ad assumersi la titolarità, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza, del Trattamento dei dati e a custodire direttamente la documentazione contenente la relativa banca dati ed è responsabile della veridicità delle informazioni rispetto al Comune di Ragusa;
- a svolgere il servizio con organizzazione diretta di propri beni e strumenti dotati di idonee coperture assicurative;
- ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente il servizio stesso;
- ad operare con un numero adeguato di educatori di ambo i sessi che viene indicato sulla base dei casi in carico al servizio, idonei ad operare con modalità che assicurino il progressivo perseguimento degli obiettivi contenuti nel Progetto Educativo Individualizzato del/della minore assegnato/a e l'efficacia dell'intervento educativo;
- a comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto (solo in caso di variazioni rispetto agli operatori uscenti e al momento di sostituzioni che si dovessero rendere necessarie ed inevitabili durante l'esecuzione del contratto), l'elenco nominativo degli educatori, assistente sociale e operatori socio-assistenziali, psicologo, impiegati, la relativa qualifica e curricula; sostituire il personale assente (ferie, malattia, maternità, altro), per un periodo superiore a 10 giorni, entro 48 ore, esclusivamente previo parere sull'opportunità di detta sostituzione da parte dell'Assistente Sociale competente per il caso; in ogni caso, l'assenza da parte dell'educatore è ammessa e potrà avvenire esclusivamente in presenza di valide giustificazioni. Qualora

l'Amministrazione Comunale verifichi che i motivi addotti non possano giustificare l'assenza, può diffidare l'affidataria e in casi estremi e reiterati, si riserva di recedere dal contratto;

- a garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno di turn-over, al fine di non compromettere in alcun modo il percorso educativo intrapreso e la continuità del progetto individuale, di evitare possibili regressioni o rifiuti da parte del/della minore e/o della sua famiglia e di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al servizio;
- a designare un Referente del servizio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo 7 comma 1, punto 1.5 e ad indicarne il nominativo al momento della sottoscrizione del contratto;
- ad espletare, per il miglior svolgimento del lavoro educativo, quali modalità formative:
 - percorsi di autoformazione interni al gruppo di operatori impegnati nel servizio;
 - supervisione periodica del lavoro svolto con una figura di Psicologo messa a disposizione dall'affidataria;
 - incontri di verifica tra il gruppo di educatori, il Referente dell'affidataria e la Referente tecnico organizzativa del Servizio per il Comune di Ragusa con cadenza mensile.
 - Incontri settimanali di raccordo e di programmazione fra l'equipe degli educatori ed il Referente della Cooperativa
- a farsi carico della formazione del proprio personale per tutto il periodo di durata dell'affidamento;
- a collaborare al monitoraggio sulla efficacia, efficienza ed economicità del servizio effettuato sulla base dei fattori di qualità e secondo la metodologia concordata con l'Amministrazione in seno ad apposito gruppo di lavoro integrato;
- a redigere una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e criticità nonché recante le ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dall'Amministrazione.

2. Nell'ambito del principio generale della reciproca collaborazione l'affidataria è tenuta:

- a) a dare immediata comunicazione alla Referente Tecnico - organizzativa del Comune, di qualsiasi evento che impedisca temporaneamente o definitivamente, l'attuazione dell'intervento educativo (esempio: assenze del minore dal domicilio o altra sede autorizzata, trasferimento di residenza dell'utenza, etc.);
- b) a segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali del servizio e/o specifici del Progetto Educativo Individualizzato od alla realizzazione delle attività programmate nel P.E.I., dell'eventuale difficoltà di rapporti tra l'educatore ed il/la minore e/o la sua famiglia ed in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Capitolato;
- c) a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

3. L'affidataria è tenuta inoltre a:

- a. rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l'attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti

normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato; In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;

- b. rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, come meglio specificato al successivo articolo 19;
- c. stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi –Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed - Infortuni -, per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, ivi incluse tutte le attività svolte all'esterno del domicilio del/della minore o di altra sede autorizzata dall'Amministrazione Comunale, incluse le fasi “in itinere”; L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, l'affidataria risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'affidatario;
- d. rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall'eventuale impiego di personale volontario e/o in servizio civile;
- e. garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

4. L'Affidataria solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Il Comune di Ragusa è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 12 - Verifiche e Controlli

- 1. L'Amministrazione è tenuta alla verifica della regolarità retributiva e contributiva. Al momento della sottoscrizione del contratto, l'affidataria presenta apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale attesta l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e, laddove sottoscritti, dei contratti decentrati ed integrativi vigenti.
- 2. In riferimento alla regolarità contributiva, l'affidataria deve consegnare all'Amministrazione al momento della sottoscrizione del contratto ed in seguito, entro 15 giorni dalla scadenza del contratto, copia di idonea documentazione attestante il regolare versamento dei contributi; in ogni caso, l'Amministrazione potrà in qualunque momento, richiedere a corredo di ogni fattura mensile, la consegna di copia del modello DURC che l'affidataria è tenuta a presentare.
- 3. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:

- verifiche periodiche dei risultati conseguiti dal Servizio oggetto del presente affidamento e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite;
- verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell'affidataria, finalizzate a valutare l'azione degli operatori impegnati dall'affidataria del Servizio, in termini di efficienza ed efficacia.
- verifiche disposte in qualsiasi momento dal Dirigente del Servizio Sociale, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'affidataria.

All'affidataria è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti al Servizio oggetto del presente affidamento.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno corrisposti all'Ente gestore nei modi e nei termini indicati ai precedenti articoli.

Il legale rappresentante della cooperativa, nella qualità, dichiara che il conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte le somme derivanti dal presente contratto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2 della L.R. n. 15 del 20/11/28 e dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/10, è il seguente:

Banca ----- Via ----- Cod. IBAN ----- sul quale sono delegati ad operare: ----- nato a --- il ----- C.F. ----- e ----- nato a --- il ----- C.F. -----

Il legale rappresentante della cooperativa, nella qualità, si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni del personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento purchè idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il CIG -----

Art.14 – Recesso e Riduzione del servizio

1. L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione o di trasformazione del Servizio Educativo Domiciliare, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio, previo preavviso alla controparte, senza che l'affidataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% di quello già affidato, la Cooperativa potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.

2. Qualora il servizio debba essere interrotto per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti, l'affidataria non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Art. 15 – Scioperi

1. L' affidataria del servizio, è tenuta, in caso di sciopero del proprio personale, a garantire i servizi minimi essenziali, definiti dagli accordi aziendali provvedendo ad apposita comunicazione all'Amministrazione non appena siano note le modalità di svolgimento dello sciopero; il monte ore relativo ai servizi non forniti non potrà essere fatturato e l'Amministrazione ha la facoltà di destinare le relative economie in attività diverse dal Servizio educativo domiciliare.

Art. 16 – Sicurezza D.Lgs 81/08 e s.m.i.

1. L' affidataria, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento.

2. L' affidataria è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni nonché normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
3. L' affidataria è tenuta inoltre alla redazione ed aggiornamento del (D.U.V.R.I.) Documento di Valutazione dei rischi da interferenze, previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività di Servizio Educativo Domiciliare nelle modalità e luoghi come previsto dal presente Capitolato, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.
4. Qualora il personale del soggetto affidatario rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, e il Dirigente del Settore Servizi Sociali.

Art. 17 – Trattamento dati personali - D.Lgs. n° 196/2003

1. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione del Servizio Educativo Domiciliare. Il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell'articolo 73, comma 1, lett. *a, b, c, d, e*, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.
2. L' affidataria del servizio è Responsabile esterno del Trattamento ed a tal fine indica **un referente della ditta per il trattamento dei dati**, in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale Responsabile del Trattamento dati; il predetto Responsabile:
 - opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
 - attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
 - è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
 - consegna all'Amministrazione Comunale, copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
 - provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003.
3. L' affidataria, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:
 - i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
 - l' affidataria dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
 - è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
 - è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;

- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'affidataria si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'affidataria trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'affidataria sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.
- 4. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

Art. 18 - Norme di comportamento

Il coordinatore/responsabile della struttura si impegna ad attenersi, personalmente e tramite personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal D.P.R.S. 16 aprile 2013 n. 62, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

Allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Dirigente competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 19 – Inadempienze e penalità

1. L'affidatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nonché alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. L'affidatario ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a una penalità da € 500,00 ad un massimo di € 2000,00 per ogni fatto – a seconda della gravità dell'infrazione - qualora:
 - a. si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
 - b. non fornisca tutte le prestazioni convenute;
 - c. esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell'offerta globale del concorrente;
 - d. esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
 - e. non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente capitolato speciale.
3. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Dirigente dell'ufficio di Servizio Sociale, procederà alla contestazione formale, invitando l'Impresa aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l'Impresa aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.
4. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.

5. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'Impresa aggiudicataria, a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.

6. Le penalità a carico dell'Impresa aggiudicataria saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'Aggiudicataria.

Art.20 Cambi di gestione

1. L'aggiudicatario, al fine di garantire la continuità del rapporto tra gli operatori e gli utenti del servizio, si impegna ad assumere il personale attualmente presente nel servizio in oggetto.

Art. 21 – Divieto di subappalto e Cessione del contratto

1. E' fatto divieto all' affidataria di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

Art. 22 – Cauzione

1. L'affidataria, dovrà costituire regolare cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'Iva, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi assunti, mediante fideiussione o polizza assicurativa a norma di legge e secondo le modalità e le clausole di cui all'art. 103 del Dlgs n.50/2016.

Art. 23 – Controversie

1 Per la risoluzione di eventuali controversie il foro competente è quello di Ragusa.

Art. 24 – Risoluzione del contratto

1. Il contratto è risolto, con semplice dichiarazione di parte, a mezzo pec ovvero a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento per eventuale danno da rivalersi su eventuali crediti dell'affidataria, nei seguenti casi:

- a. mancato adempimento degli obblighi di cui alla lettera a) del comma 3°, del precedente articolo 11;
- b. grave inadempienza dell'affidataria tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio affidato;
- c. in caso di subappalto;
- d. mancato rispetto degli obblighi inerenti la normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e. utilizzo improprio dei dati personali e di ogni notizia relativa al servizio ed agli utenti e loro famiglie;
- f. ritardi continuati e ingiustificati nel pagamento dei corrispettivi da parte dell'Amministrazione.

Art. 26 – Spese contrattuali - Imposte e Tasse

1. L' affidataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi in vigore .
2. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 27 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello

Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura Civile.

2. Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto del presente affidamento.

Art. 28 – Vincolatività delle offerte

1. La presentazione dell'offerta implica l'accettazione integrale da parte della Cooperativa concorrente, di tutti, nessuno escluso, gli articoli del presente Capitolato.